

# Sicurezza sul lavoro: entra in vigore il regolamento del Codice degli Appalti



Dal 10 giugno 2011, in assenza di proroghe dell'ultimo minuto, entrerà in vigore il regolamento DPR n. 207/2010 pubblicato nella G.U. del 10/12/2010 n. 288, s.o. n. 270, che chiuderà una partita aperta da anni, infatti il Codice degli Appalti D.Lgs. 163/06 con il DPR n. 207/10 costituiscono le regole per gli appalti della Pubblica Amministrazione.

L'articolo affronta il legame tra regolamento e aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, coordinato con il Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., la regolarità dei rapporti di lavoro, ecc.

Il commento è riportato nella seguente tabella: nella colonna di sinistra stralcio della norma, e nella colonna di destra commento tecnico.

## Articolo del DPR n. 207/2010

## Commento tecnico normativo

TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  
... omissis...

### Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8 ..... del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento (RP) del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

**Comma 1:** si conferma che sia gli esecutori sia i relativi subappaltatori o soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali, comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

**Comma 2:** si precisa che in caso di ottenimento da parte del RP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva (*dell'impresa affidataria o di uno dei subappaltatori* impiegati nell'esecuzione del contratto) il RP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente al mancato versamento contributivo o assicurativo. Tale disposizione è a garanzia delle contribuzioni dei lavoratori.

## Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

L'articolo prevede che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale (*sia imprese affidatarie che esecutrici*), il RP inviti per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante (*o altro soggetto titolato*) può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

## Art. 6. Documento unico di regolarità contributiva

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'art. 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore e ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni; entro il medesimo termine, l'esecutore e i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40 del codice, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli artt. 186 e 192 del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

... omissis...

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due

**Comma 1:** il DURC attesta la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (rilasciata dai tre enti (*INPS aspetti contributivi - previdenziali, INAIL aspetti assicurativi ed infortunistici, Cassa Edile aspetti assicurativi e di retribuzione differita*)).

**Comma 2:** la regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture (*conseguentemente riguarda anche gli appalti che non ricadono in un cantiere temporaneo e mobile*);

**Comma 3:** I DURC possono essere acquisiti anche attraverso strumenti informatici (*sporcello unico*);

**Comma 4:** se tra la stipula del contratto e il primo SAL, o semplicemente se tra due pagamenti intercorrono più di 180 giorni, le stazioni appaltanti acquisiscono un nuovo DURC (*ciò per monitorare nel tempo la regolarità dell'impresa*);

**Comma 5:** per l'autorizzazione al subappalto, art. 118 D.Lgs. n. 163/06, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC in corso di validità (*è importante sapere in ingresso che il subappaltatore sia regolare*);

**Comma 6:** le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione richiedono alle imprese il DURC in corso di validità (*anche in questo caso è importante sapere in ingresso che il subappaltatore sia regolare*);

**Comma 8:** in caso di ottenimento dell'affidatario del contratto del DURC negativo per due volte consecutive, il RP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, (*in caso di due esiti negativi alla richiesta di DURC si è in presenza di gravi violazioni contributive, assicurative o previdenziali; ne consegue l'avvio della procedura di risoluzione del contratto*)

<p>volte consecutive riguarda il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario Informatico di cui all'art. 8.</p>	<p>Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguarda il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario Informatico, (anche i subappaltatori l'esito per due volte negativo sulla regolarità del DURC è causa di decadenza dell'autorizzazione).</p>
<p><b>Art. 8. Casellario informatico</b> ... omissis...</p> <p>2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici, sono inseriti i seguenti dati:</p> <p>p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);</p> <p>cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;</p>	<p>Al fine di contrastare le imprese irregolari è previsto che nel Casellario Informatico per le imprese in possesso di SOA, vengano segnalati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro;</li> <li>2. i provvedimenti interdittivi (<i>sospensione dell'attività imprenditoriale</i>) a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.</li> </ol>
<p><b>PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI</b> <b>TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE</b> <b>CAPO I - Organi del procedimento</b> ... omissis...</p> <p><b>Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici</b> ... omissis...</p> <p>2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.</p>	<p>L'articolo prevede che il RP, provveda a creare le condizioni affinché il processo per la realizzazione dell'opera sia condotto in modo unitario in relazione ai tempi (<i>cronoprogramma</i>), ai costi preventivati (<i>costo dell'opera e oneri della sicurezza</i>), alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata (<i>indicazioni tecniche di manutenzione previste nel fascicolo dell'opera o nel Piano di Manutenzione</i>), alla sicurezza e alla salute dei lavoratori (<i>indicazioni in merito alle misure preventive e protettive indicate nel PSC</i>) e in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia (<i>per esempio aspetti energetici, di protezione acustica, eccetera</i>).</p>
<p><b>Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento</b> Comma 1 ... omissis...</p> <p>dd) svolge, ai sensi dell'art 16 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.</p> <p>3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81: richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;</p> <p>b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione,</p>	<p>Il RP, nei cantieri dove non sia prevista la nomina del CSP e CSE, - e quindi si è in assenza del PSC, (<i>per esempio cantieri con una sola impresa</i>) promuove il coordinamento tra gli appaltatori ed elabora il DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Il RP comunque, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro assume il ruolo di responsabile dei lavori e salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità (<i>obblighi del Committente, designazione del CSP e CSE, invio della nota prelieve preliminare, trasmissione del PSC alle imprese</i>) provvede, sentito il direttore dei lavori e il CSE, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.</p>

<p>a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.</p>	<p>Quest'ultimo adempimento non è da sottovalutare in quanto risulta difficoltoso e particolarmente oneroso.</p>
<p><b>TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO</b>  <b>Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche</b>  ... <i>omissis</i>...</p> <p>11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.</p>	<p>Con l'art. 15 comma 11 vengono stabiliti alcuni principi importanti: redigere i progetti tenendo conto della sicurezza di chi deve poi realizzarli, nonché valutare anche le problematiche di prevenzione e protezione per l'esercizio delle opere e per la popolazione interessata alla costruzione.</p>
<p><b>Art. 16. Quadri economici</b>  I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:  ... <i>omissis</i>...</p> <p>a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;  b) somme a disposizione della stazione appaltante per:  ... <i>omissis</i>...</p> <p>7. spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p>	<p>Con questo articolo viene previsto che i quadri economici degli interventi debbanono essere predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento, al quadro economico e relativo progressivo approfondimento di cui fanno parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta;</li> <li>2. le somme a disposizione per la stazione appaltante, all'interno della quale vi sono anche le spese relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</li> </ol>
<p><b>Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare</b>  ... <i>omissis</i>...</p> <p>f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;</p> <p>d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, secondo periodo.</p> <p>L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.</p>	<p>All'interno del Progetto Preliminare vanno previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;</li> <li>- la stima sommaria dei costi della sicurezza.</li> </ul> <p>L'elaborato, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il PSC di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008, predisposto a corredo del progetto esecutivo.</p>
<p><b>Art. 20. Studio di prefattibilità ambientale</b>  ... <i>omissis</i>...</p> <p>b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.</p>	<p>L'art. 20 pone anch'esso un aspetto di principio secondo il quale occorre effettuale lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.</p>
<p><b>Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare</b>  ... <i>omissis</i>...</p> <p>2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, e in particolare:  ... <i>omissis</i>...</p> <p>c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.</p>	<p>L'art. 21 prevede che gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento facciano parte dei documenti del progetto preliminare da porre in base di appalto. Va ricordato che i PSC devono essere corredati da una serie di elaborati grafici (<i>planimetrie, lay-out, particolari tecnici, eccetera</i>) i quali diventano parte integrante del progetto preliminare.</p>

<p><b>Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico</b> ... omissis...</p> <p>2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'art. 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.</p> <p>3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: ... omissis...</p> <p>e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.</p>	<p>L'art. 22 prevede che il quadro economico, comprenda, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.</p> <p>Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.</p>
<p><b>Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo</b> ... omissis...</p> <p>2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: ... omissis...</p> <p>n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; ... omissis...</p> <p>o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).</p> <p>3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del codice ..... il progetto è corredato ..... nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.</p>	<p>Il Progetto Definitivo comprende, salva diversa motivata determinazione del RP i seguenti elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;</li> <li>2. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.</li> </ol> <p>Quando il progetto definitivo è posto a base di gara il progetto è corredato anche del PSC, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Ne consegue che in quest'ultimo caso il PSC deve essere completo di tutti gli allegati e quindi anche del calcolo degli oneri.</p>
<p><b>Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo</b> ... omissis...</p> <p>2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:</p> <p>a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione.</p>	<p>Con l'art. 25 viene riaffermato un principio generale ma molto importante: criteri e scelte progettuali devono essere effettuate tenendo conto degli aspetti di sicurezza, ed economicità gestionale. Per fare un esempio, se il progetto prevede la presenza di strutture vetrate di grandi dimensioni (cupole, facciate, ecc.) è necessario valutare la sicurezza della posa e i bisogni manutentivi con una logica gestionale volta al contenimento dei costi.</p>
<p><b>Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo</b> ... omissis...</p> <p>c) relazione sulle strutture: ..... Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali e alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti.</p>	<p>Per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti definisce i criteri di verifica relativi alla sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente. Ancora per le opere esistenti è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti.</p>
<p><b>Art. 27. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale</b> ... omissis...</p> <p>2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e pae-</p>	<p>Lo studio di impatto ambientale deve analizzare tutte le problematiche relative all'intervento sull'ambiente e sulla salute delle persone interessate.</p> <p>A tale proposito deve prevedere indagini tecniche e quanto necessario per la gestione coerente degli aspetti ambientali e relativi</p>

<p>saggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.</p>	<p>alla salute delle persone.</p>
<p><b>Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo</b>  <i>... omissis...</i>          l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.</p>	<p>Tra i vari elaborati dei progetti definitivi vi devono essere le planimetrie impiantistiche con le indicazioni in materia di sicurezza, (per esempio indicazioni delle valvole di sicurezza, del quadro comandi, delle alimentazioni, eccetera).</p>
<p><b>Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo</b>  <i>... omissis...</i>          2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:          a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;          b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;          c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.  <i>... omissis...</i>          4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:  <i>... omissis...</i>          e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso.  <i>... omissis...</i>          g) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;  <i>... omissis...</i>          i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;  <i>... omissis...</i>          m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  <i>... omissis...</i>          o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 86, comma 3-bis, del codice.</p>	<p>L'art. 32 ai commi 2 e 4 pone due importanti questioni:  <b>comma 2:</b> "Analisi Prezzi" - questo comma rivede le modalità dell'analisi prezzi normata anche dall'art. 15, Allegato XXI, D.Lgs. 163/06. La novità è indicata nelle spese generali: mentre in precedenza queste potevano oscillare dal 13% al 15%, con il nuovo articolo 32 possono oscillare, su indicazione dell'amministrazione, dal 13% al 17%. Ciò riguarda anche gli oneri della sicurezza, infatti per il calcolo di questi, in caso di prezzi mancanti, occorrerà effettuare apposite analisi. Ne consegue che chi effettuerà le analisi dovrà applicare le spese generali nella forbice tra il 13 ed il 17%. Sicuramente, anche in ragione di quanto appresso indicato, applicando la soglia più alta potranno (in termini di capienza) essere meglio riconosciuti tutti quei costi della sicurezza che sono all'interno delle spese generali (es. formazione, procedure di sicurezza, sorveglianza sanitaria, organizzazione dell'impresa, ecc.) che non rientrano nei costi della sicurezza previsti nel PSC da non sottoporre a ribasso d'asta (allegato XV D. Lgs. 81/2008).  <b>Comma 4:</b> "Spese Generali" - all'interno delle spese generali, per gli aspetti relativi alla sicurezza occorre considerare:          1. costi di impianti di cantiere;          2. costi delle opere provvisoriale;          3. le spese per le vie di accesso;          4. le spese di occupazione temporanea di luoghi pubblici (per esempio strade);          5. le quote di adeguamento del cantiere agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro come da D.Lgs. 81/2008 s.m.i.          Inoltre ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis D. Lgs. 163/06 s.m.i. che riguarda le offerte anomale, deve essere indicata la quota di incidenza dei costi della sicurezza all'interno delle spese generali. Ciò al fine di poter valutare, in caso di anomalia delle offerte, la congruità della componente oneri della sicurezza all'interno delle spese generali. Tale percentuale mediamente può oscillare, in relazione al rischio insito nelle lavorazioni tra lo 0,1% e il 5%.</p>

<p><b>Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo</b></p> <p>f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;</p>	<p>Tra i documenti del progetto esecutivo dovrà essere predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e il quadro di incidenza della manodopera. In merito a quest'ultimo aspetto le parti sociali (<i>imprese e sindacati</i>) in data 17/05/007 hanno predisposto un accordo che indica l'incidenza della manodopera, vedi Allegato A al termine dell'articolo.</p>
<p><b>Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo .....</li> <li>2. Il piano di manutenzione ..... è costituito dai seguenti documenti operativi, .....:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il manuale d'uso;</li> <li>b) il manuale di manutenzione;</li> <li>c) il programma di manutenzione.</li> </ol> </li> <li>3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, .....</li> <li>4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;</li> <li>b) la rappresentazione grafica;</li> <li>c) la descrizione;</li> <li>d) le modalità di uso corretto.</li> </ol> <p>... <i>omissis</i>...</p> <li>6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;</li> <li>b) la rappresentazione grafica;</li> <li>c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;</li> <li>d) il livello minimo delle prestazioni;</li> <li>e) le anomalie riscontrabili;</li> <li>f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;</li> <li>g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.</li> </ol> </li> <li>7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate ...</li> </li></ol>	<p>L'art. 38 complessivamente conferma quanto precedentemente indicato dall'art. 40 del DPR 554/99 in merito al Piano di Manutenzione (PdM).</p> <p>il PdM è un documento complementare del progetto, ed è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il manuale d'uso;</li> <li>2. il manuale di manutenzione;</li> <li>3. il programma di manutenzione.</li> </ol> <p>Va ribadito che il PdM non può essere estraneo al fascicolo tecnico dell'opera (FTO) che rimane in capo da prima al CSP e successivamente per gli aggiornamenti al CSE. Infatti con il PdM si creano le migliori condizioni per la manutenzione del bene e il mantenimento del suo valore economico nel tempo, a tal fine è necessario che il bene sia periodicamente controllato, verificato e mantenuto. È su quest'ultimo aspetto che si intreccia il FTO con il PdM, in quanto una corretta manutenzione prevede la dotazione di dispositivi di sicurezza fissi o mobili volti a permettere ai manutentori di operare in situazioni di protezione. Quindi la redazione dei due documenti PdM e FTO dovranno vedere momenti di confronto in modo che le scelte siano coordinate e condivise.</p>
<p><b>Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'Allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'art. 16, comma 1, punto a.2).</li> <li>2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'Allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.</li> </ol> <p>... <i>omissis</i>...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che in-</li> </ol>	<p>Il PSC è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il PSC contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'Allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.</p> <p>Il calcolo dei costi della sicurezza individuati all'interno del PSC dal CSP, dovrà essere frutto di un'apposita stima a corpo o a misura.</p> <p>I contenuti del PSC, da condividere con il progettista, sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela, individuate dal CSP. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei</p>

<p>dica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'art. 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.</p>	<p>rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Il quadro di incidenza della manodopera indica il costo del lavoro di cui all'art. 86, D.Lgs. 163/06 s.m.i. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.</p> <p>In merito a quest'ultimo aspetto le parti sociali (<i>imprese e sindacati</i>) in data 17/05/2007 hanno predisposto un accordo che indica l'incidenza della mano d'opera, vedi Allegato A al termine dell'articolo.</p>
<p><b>Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico</b> ... <i>omissis</i>...</p> <p>3. Nel quadro economico, redatto secondo l'art. 16, confluiscono:</p> <p>a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, ....., nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 42 (computo metrico estimativo e quadro economico) gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso entrano a far parte del quadro economico.</p>
<p><b>CAPO II - Verifica del progetto</b> <b>Art. 45. Finalità della verifica</b></p> <p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.</p> <p>2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'art. 52, accerta in particolare:</p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;</p> <p>g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;</p> <p>h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;</p> <p>i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.</p>	<p>La verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche.</p> <p>La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'art. 52, accerta in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti (<i>coordinamento cronoprogramma e PSC</i>);</li> <li>2. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori (<i>PSC</i>);</li> <li>3. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (<i>oneri della sicurezza</i>);</li> <li>4. la manutenibilità delle opere, ove richiesto (<i>PdM e FTO</i>).</li> </ol>
<p><b>Art. 49. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica</b> ... <i>omissis</i>...</p> <p>5. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.</p>	<p>In relazione al disposto di cui all'art. 49, la funzione del CSP e CSE è incompatibile con la funzione di verifica.</p>
<p><b>Art. 52. Criteri generali della verifica</b> ... <i>omissis</i>...</p> <p>2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:</p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>f) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;</p> <p>g) igiene, salute e benessere delle persone;</p> <p>h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>i) sicurezza antincendio;</p> <p>l) inquinamento;</p> <p>m) durabilità e manutenibilità;</p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.</p>	<p>Nei criteri generali di verifica dei progetti rientrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici (<i>sicurezza degli impianti</i>);</li> <li>2. igiene, salute e benessere delle persone (<i>aspetti relativi alla prevenzione dei rischi</i>);</li> <li>3. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;</li> <li>4. sicurezza antincendio;</li> <li>5. inquinamento (ambiente);</li> <li>6. durabilità e manutenibilità (<i>programmazione e fascicolo tecnico</i>);</li> <li>7. sicurezza ed organizzazione del cantiere (<i>sicurezza sul lavoro</i>).</li> </ol> <p>In merito al PSC, l'art. 53 prevede di verificare</p>

<p><b>Art. 53. Verifica della documentazione</b></p> <p>2. Con riferimento agli aspetti del controllo ..... si deve: ... <i>omissis</i>...</p> <p>g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.</p>	<p>che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera, in conformità dei relativi magisteri e inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.</p>
<p><b>TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE - CAPO I - Appalti e concessioni - Sezione prima: Disposizioni generali</b></p> <p><b>Art. 105. Lavori di manutenzione</b></p> <p>1. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, a esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.</p> <p>2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.</p>	<p><b>Comma 1:</b> per i lavori di manutenzione si può omettere la redazione del progetto esecutivo e relativi allegati; resta confermata la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.</p> <p><b>Comma 2:</b> i contratti di lavoro di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto di quanto indicato dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal PSC con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La presenza del PSC e i relativi oneri sono quindi previsti anche se si è in assenza dei documenti di progetto.</p>
<p><b>TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE CAPO I - Garanzie</b></p> <p><b>Art. 123. Cauzione definitiva</b></p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.</p>	<p>Nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.</p>
<p><b>TITOLO VII - IL CONTRATTO</b></p> <p><b>Art. 137. Documenti facenti parte integrante del contratto</b></p> <p>1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati: e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice.</p>	<p>L'art. 137 prevede che il PSC previsto all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 entri a far parte del contratto e quindi deve essere richiamato.</p>
<p><b>Art. 138. Contenuto dei capitolati e dei contratti</b></p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>3. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'art. 2, comma 2, del codice nonché l'art. 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti: ... <i>omissis</i>...</p> <p>b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.</p>	<p><b>Comma 3 l. b):</b> possono essere conclusi protocolli di intesa con soggetti pubblici o OO.SS di categoria se finalizzati al perseguimento delle esigenze sociali.</p>

<p><b>TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI</b>  <b>Art. 151. Sicurezza nei cantieri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</li> <li>2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, comma 2, del codice.</li> <li>3. I provvedimenti di cui all'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.</li> </ol>	<p>L'art. 151, come il precedente art. 127 del DPR 554/99 prevede che in via generale possa essere il direttore lavori ad assumere la funzione di CSE, precisando che, nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedano la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di CSE.</p> <p>I compiti del CSE risultano essere quelli previsti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 92 D.Lgs. 81/08 s.m.i.;</li> <li>- art. 131 D.Lgs. 163/06 s.m.i.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il CSE segnali alla stazione appaltante gravi inosservanze praticate dall'impresa affidataria, queste da parte del RP devono essere comunicate all'Autorità.</p>
<p><b>Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore</b>  ... omissis...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.</li> </ol>	<p>L'art. 162 prevede che possano formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, ma non devono comportare la riduzione delle prestazioni stabilite nel progetto; altresì le proposte dovranno mantenere inalterati i tempi di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.</p>
<p><b>Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare</b>  ... omissis...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.</li> </ol>	<p>Nel caso di appalto di progettazione esecutiva sulla base di un progetto preliminare, la nomina del CSP è in capo alla stazione appaltante su proposta dell'impresa affidataria.</p>
<p><b>TITOLO IX - CONTABILITÀ DEI LAVORI</b>  <b>Art. 196. Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della manodopera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).</li> </ol>	<p>Le casse edili, a fronte dei dati forniti dai direttori lavori relative all'incidenza della manodopera riferita all'esecuzione dei lavori, ne danno atto attraverso il DURC sia sotto il profilo della regolarità contributiva e della congruità della manodopera.</p>
<p><b>PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI</b>  <b>Art. 272. Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture</b>  ... omissis...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.</li> </ol>	<p>Per i contratti pubblici di servizi e forniture, il RP crea le condizioni affinché l'attività (<i>fattibilità del contratto, sicurezza, cronoprogramma, ecc.</i>) possano essere gestite unitariamente.</p>

<p><b>Art. 273. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento</b> ... <i>omissis</i>...</p> <p>h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;</p> <p>i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;</p> <p>l) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, i compiti ivi previsti.</p>	<p>Il RP, nei contratti pubblici di servizi e forniture provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare la documentazione e le attestazioni attestanti il disposto delle norme sulla sicurezza;</li> <li>- promuovere, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinamento tra gli appaltatori ed elabora il DUVRI.</li> </ul>
<p><b>Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture</b></p> <p>1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli artt. 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:</p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;</p> <p>c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b). ... <i>omissis</i>...</p>	<p>Nei casi di progettazione e concorsi di progettazione di servizi e forniture, l'art. contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui al DUVRI (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08 s.m.i.);</li> <li>- il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri che andranno previsti nel contratto pena la nullità dello stesso, art. 26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.</li> </ul>

Tabella 1 - Norme abrogate dal DPR 207/10 ed entrate in vigore

### Art. 358. Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'art. 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) gli artt. 337, 338, 342, 343, 344, 348 della L. 20/03/1865, n. 2248, allegato F
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/03/1999, n. 117
c) il D.P.R. 21/12/1999, n. 554
d) il D.P.R. 25/01/2000, n. 34
e) gli artt. 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145
f) il D.P.R. 20/08/2001, n. 384
g) il D.P.R. 04/04/2002, n. 101
h) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27/05/2005 in tema di qualificazione del contraente generale
i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/11/2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»

### Art. 359. Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, a esclusione degli artt. 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai sensi dell'art. 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli artt. 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### ALLEGATO A - Artt. 33-39

	Categorie	valori minimi perc. di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile comp. Impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti, eccetera	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

\* Consulente in materia di sicurezza sul lavoro